

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2008

recante modifica della decisione 2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

[notificata con il numero C(2008) 1222]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/277/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri ecologici di cui alla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta ⁽²⁾, si applicano fino al 4 maggio 2008.
- (2) In conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.
- (3) Alla luce del riesame dei suddetti criteri e requisiti, è opportuno prorogare di dodici mesi il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti previsti dalla decisione 2001/405/CE.
- (4) Poiché l'obbligo di riesame in conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici

e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che la decisione 2001/405/CE resti in vigore.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2001/405/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "tessuto-carta" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2009.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/207/CE (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 16).